

AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE «EMERGENZA COVID-19». AUMENTATA (DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021) DI 12 SETTIMANE LA LORO FRUIZIONE: FAC-SIMILE DELLA COMUNICAZIONE SINDACALE E DEL VERBALE DI CONSULTAZIONE PER LA CIGO E L'ASSEGNO ORDINARIO EROGATO DAL FIS

Come anticipato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 53/2020, l'art. 1, comma 300, della legge (di Bilancio 2021) 30 dicembre 2020, n. 178 ^(*), in vigore dall'1 gennaio scorso e pubblicata nel S.O. n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale 30/12/20 n. 322, ha previsto quanto segue.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono ricorrere a (massimo) 12 settimane di ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali ^[1]), ai sensi degli articoli da 19 a 22 quinquies del d.l. 17/03/2020, n. 18 (CONFIMI

^[1] Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle **integrazioni salariali ordinarie** e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I **Fondi di solidarietà bilaterali** possono essere costituiti nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La cassa integrazione guadagni in **deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori "ordinari" previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.

ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020).

Le nuove dodici settimane di ammortizzatori sociali, alle quali **possono accedere i dipendenti in forza all'1 gennaio 2021** (non più, quindi, al 9 novembre 2020):

1) **devono essere collocate tra l'1 gennaio 2021 e:**

- **il 31 marzo 2021**, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- **il 30 giugno 2021**, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga;

2) con riferimento a tali periodi, costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta con causale COVID-19. **Tuttavia, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28/10/20, n. 137** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020) - convertito dalla legge 18/12/20, n. 176 -, **collocati, anche parzialmente, in periodi successivi all'1 gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane di cui alla legge 30/12/20, n. 178.**

Diversamente da quanto previsto per il ricorso:

- all'“*ulteriore periodo di nove settimane*” di ammortizzatori sociali di cui all'art. 1 del d.l. 14/08/20, n. 104 (il cosiddetto «decreto agosto»; CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), convertito dalla legge 13/10/20, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020);
- alle successive (ed eventuali) sei settimane di cui all'art. 12 del d.l. 28/10/20, n. 137, fruibili non oltre il 31 gennaio 2021, dai datori di lavoro autorizzati a utilizzare le 18 (9 + 9) settimane complessive stabilite dal d.l. n. 104/20;

IL DATORE DI LAVORO che accederà alle nuove 12 settimane previste dall'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020 NON DOVRÀ VERSARE ALL'INPS ALCUN CONTRIBUTO ADDIZIONALE né, di conseguenza, trasmettergli la relativa dichiarazione sostitutiva.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, non oltre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 28 febbraio 2021.

In caso di **pagamento diretto** delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviargli «tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione». In sede di prima applicazione, tali termini «sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (la n. 178/2020, N.d.R.), se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente».

Per consentire a ogni datore di lavoro di fruire delle (al massimo) dodici settimane dell'ammortizzatore salariale di interesse previste dalla legge n. 178/2020, accludiamo i facsimile che dovranno essere completati con i dati aziendali e trasmessi, **via PEC (del solo datore di lavoro)**, alle Organizzazioni sindacali (i nomi e gli indirizzi di posta elettronica dei corrispondenti Segretari delle diverse categorie della provincia di Ravenna li riportiamo qui sotto) e a CONFIMI ROMAGNA: in particolare, **riportiamo il modello della comunicazione di ricorso alla Cigo e quello di ricorso al FIS**, con il relativo verbale attestante lo svolgimento dell'esame congiunto, effettuato in via telematica (quest'ultimo andrà inviato con la sola sottoscrizione del Legale Rappresentante).

Più precisamente, dovranno essere compilati e inviati:

- per il ricorso alla Cigo, gli allegati 1 e 2;
- per il ricorso al FIS, gli allegati 3 e 4.

Segnaliamo che **nei testi**:

- a) delle comunicazioni di ricorso alla Cigo o al FIS** (fac-simile n. 1 e 3), **sono riportati due "punti uno", relativamente ai quali i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta.** In particolare, dovranno mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora si chiedano 12 settimane di Cigo/FIS (in quanto, dall'1 gennaio 2021 al giorno precedente la data di decorrenza dell'ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, non vi abbiano già fatto ricorso ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28/10/20, n. 137, ovvero della normativa previgente alla legge n. 178/2020); mantenere invece la seconda versione (eliminando la prima) qualora si chieda un numero di settimane di Cigo/FIS inferiore a 12 (in quanto, dall'1 gennaio 2021 al giorno precedente la data di decorrenza dell'ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, vi abbiano già fatto ricorso, anche solo parzialmente, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28/10/20, n. 137);
- b) dei verbali di consultazione sindacale** (fac-simile n. 2 e 4) sono riportati tre punti (i numeri 1, 3 e 4) relativamente ai quali i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta. In particolare:
- **punto 1):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora si chiedano 12 settimane di Cigo/FIS (in quanto, dall'1 gennaio 2021 al giorno precedente la data di decorrenza dell'ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, non vi abbiano già fatto ricorso ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28/10/20, n. 137, ovvero della normativa previgente alla legge n. 178/2020); mantenere invece la seconda versione (eliminando la prima) qualora si chieda un numero di settimane di Cigo/FIS inferiore a 12 (in quanto, dall'1 gennaio 2021 al giorno precedente la data di decorrenza dell'ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, il datore di lavoro vi abbia già fatto ricorso, anche solo parzialmente, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28/10/20, n. 137);
 - **punto 3):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda anticipare ai lavoratori il trattamento di Cigo/Fis; mantenere, invece, la seconda versione (e eliminare la prima) qualora intenda chiedere all'INPS di pagare l'ammortizzatore sociale direttamente ai lavoratori;
 - **punto 4):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda garantire la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima

mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, laddove ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali; mantenere, invece, la seconda versione (eliminando la prima) qualora si voglia che i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie maturino alle condizioni previste dal CCNL di categoria.

L'Area Lavoro e Relazione industriali dell'Associazione (Dott. Giuseppe Vaira: tel. 0544-280215; vaira@confimiromagna.it; Dott. Fabio Magnani: tel. 0544-280217; magnani@confimiromagna.it) rimane a disposizione dei datori di lavoro che intendano condividere la versione definitiva della comunicazione da trasmettere ai sindacati.

I datori di lavoro operanti nei settori **terziario/turistico occupanti fino a 5 dipendenti** – che dovranno richiedere la Cassa integrazione guadagni in deroga – e nel comparto **artigiano** che necessitano di ridurre e/o sospendere l'attività lavorativa, sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazione industriali.

SETTORE METALMECCANICO

FIOM-CGIL

Sig. Ivan Missiroli

ivan.missiroli@er.cgil.it

FIM-CISL

Sig. Davide Tagliaferri

davide.tagliaferri@cisl.it

UILM-UIL

Sig. Marco Riciputi

marco.riciputi@uil-ravenna.it

Per la FIOM-CGIL, la comunicazione deve essere inviata anche ai seguenti funzionari:

- Sig.ra Ketty Samori (ketty.samori@er.cgil.it) per le aziende del Ravennate;
- Sig. Rodolfo Ragazzini (rodolfo.ragazzini@er.cgil.it), per le aziende del Lughese;
- Sig. Andrea Mingozzi (andrea.mingozzi@er.cgil.it), per le aziende del Faentino.

SETTORE CHIMICA, GOMMA-PLASTICA

FILCTEM-CGIL

Sig. Alessio Vacchi

alessio.vacchi@er.cgil.it

FEMCA-CISL

Sig. Emanuele Scerra

emanuele.scerra@cisl.it

UILTEC-UIL

Sig. Filippo Spada

filippo.spada@uil-ravenna.it**SETTORE ALIMENTARE**

FLAI-CGIL

Sig.ra Laura Mazzesi

laura.mazzesi@er.cgil.it

FAI-CISL

Sig. Roberto Cangini

r.cangini@cisl.it

UILA-UIL

Sig. Sergio Modanesi

modanesi.s@uila.it**SETTORE LEGNO-EDILIZIA-LATERIZI**

FILLEA-CGIL

Sig. Davide Conti

davide.conti@er.cgil.it

FILCA-CISL

Sig. Maurizio Bisignani

maurizio.bisignani@cisl.it

FENEAL-UIL

Sig. Antonio Pugliese

antonio.pugliese@uil-ravenna.it**SETTORE CARTAI, CARTOTECNICI, GRAFICI**

SLC-CGIL

Sig. Roberto Cornigli

FISTEL-CISL

Sig. Alessandro Bongarzone

UILCOM-UIL

Sig. Ryan Paganelli

roberto.cornigli@er.cgil.itfistel.ravenna@cisl.itryan.paganelli@uil-ravenna.it**SETTORE TERZIARIO**

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

Sig.ra Cinzia Folli

Sig. Gianluca Bagnolini

Sig.ra Claudia Lugaresi

cinzia.folli@er.cgil.itgianluca.bagnolini@cisl.itclaudia.lugaresi@uil-ravenna.it**(*) Art. 1, commi da 300 a 305 della legge n. 178/2020**

300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.

301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 300 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

302. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

303. I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 con le medesime modalità di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

304. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ... *omissis*

305. I benefici di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

_____, _____ 2021

Spett.li

_____ -CGIL
alla c.a. Sig.ra/Sig. _____
_____ @ _____

_____ -CISL ROMAGNA
alla c.a. Sig.ra/Sig. _____
_____ @ _____

_____ -UIL
alla c.a. Sig.ra/Sig. _____
_____ @ _____

Rsu (ove esistenti)
consegnata a mano

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira
vaira@confimiromagna.it
alla c.a. Dott. Fabio Magnani
magnani@confimiromagna.it

OGGETTO: Ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La Società _____, con sede in _____ (____), Via _____ n. _____, comunica che, a causa della pandemia in corso, è costretta a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 12) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA DODICI E IL NUMERO DI SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 12 DEL D.L. 28/10/20, N. 137, DALL’1 GENNAIO 2021 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE SI RICHIEDE CON IL PRESENTE FAC-SIMILE

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal _____ 2021 e, ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per n. 12 (dodici) settimane complessive, in quanto dall’1 gennaio 2021 al giorno precedente la citata data di decorrenza (_____ 2021) la scrivente Società non ha fruito di alcuna settimana di cassa

integrazione COVID-19, ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020;

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal _____ 2021 e, ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per n. ____ (____) settimane complessive, in quanto dall'1 gennaio 2021 al giorno precedente la citata data di decorrenza (_____2021) la scrivente Società ha già fruito di n. ____ (____) settimane di cassa integrazione COVID-19, ex art. 12 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti **alla data dell'1 gennaio 2021**, e quindi n. ____ operai, n. ____ impiegati, n. ____ apprendisti, per i quali verrà richiesto l'intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "*Emergenza COVID-19*".

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del d.l. 19/05/20, n. 34, convertito in legge 17/07/20, n. 77), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con un'e-mail nella quale riportare le parole: "**SI APPROVA**" (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società _____

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,
EX ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020)

TRA

La _____ (di seguito anche “Società”), con sede in _____ (____), Via _____, in persona del Legale Rappresentante, _____, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

E

le Organizzazioni sindacali _____-CGIL, _____-CISL e _____-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig.ra/Sig. _____, Sig.ra/Sig. _____ e Sig.ra/Sig. _____

ai fini dell’esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

PREMESSO CHE

in data odierna, _____ 2021, a causa degli eventi riconducibili alla pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*” ex art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che copia del presente Verbale;

SI STATUISCE QUANTO SEGUE

IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 12) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA DODICI E IL NUMERO DI SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 12 DEL D.L. N. 137/2020, DALL’1 GENNAIO 2021 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE SI RICHIEDE CON IL PRESENTE FAC-SIMILE

1) nei confronti di n. ____ lavoratori (____ operai, ____ impiegati, ____ quadri e ____ apprendisti), dal _____ 2021 verrà richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*” ex art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per 12 (dodici) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dall’1 gennaio 2021 al giorno precedente la citata data di decorrenza (____/____/21) la Società non ha fruito di alcuna settimana di cassa integrazione COVID-19, ex art. 12 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020;

OPPURE

1) nei confronti di n. ____ lavoratori (____ operai, ____ impiegati, ____ quadri e ____ apprendisti), dal _____ 2021 verrà richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*” ex art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ____ (____) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dall’1 gennaio

2021 al giorno precedente la citata data di decorrenza (___/___/21) la Società ha già fruito di n. ___ (___) settimane di cassa integrazione COVID-19, ex art. 12 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020;

- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine della pandemia in corso;

IL “PUNTO TRE” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA

- 3) la Società si impegna ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

OPPURE

- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

IL “PUNTO QUATTRO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

OPPURE

- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;
- 5) i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;

- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, _____ 2021, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: “SI APPROVA”, trasmessa via e-mail alla Società;

- 8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, _____ 2021, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ

_____, _____ 2021

Spett.li

_____ -CGIL
alla c.a. Sig.ra/Sig. _____
_____ @ _____

_____ -CISL ROMAGNA
alla c.a. Sig.ra/Sig. _____
_____ @ _____

_____ -UIL
alla c.a. Sig.ra/Sig. _____
_____ @ _____

Rsu (ove esistenti)
consegnata a mano

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira
vaira@confimiromagna.it
alla c.a. Dott. Fabio Magnani
magnani@confimiromagna.it

OGGETTO: Ricorso al Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La Società _____, con sede in _____ (____), Via _____ n. _____, comunica che, a causa della pandemia in corso, è costretta a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 12) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA DODICI E IL NUMERO DI SETTIMANE DI FIS COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 12 DEL D.L. 28/10/20, N. 137, DALL’1 GENNAIO 2021 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE SI RICHIEDE CON IL PRESENTE FAC-SIMILE

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal _____ 2021 e, ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per n. 12 (dodici) settimane complessive, in quanto dall’1 gennaio 2021 al giorno precedente la citata data di decorrenza

(_____ 2021) la scrivente Società non ha fruito di alcuna settimana di FIS COVID-19, ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020;

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal _____ 2021 e, ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per n. ____ (____) settimane complessive, in quanto dall'1 gennaio 2021 al giorno precedente la citata data di decorrenza (_____ 2021) la scrivente Società ha già fruito di n. ____ (____) settimane di FIS COVID-19, ex art. 12 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti **alla data dell'1 gennaio 2021**, e quindi n. ____ operai, n. ____ impiegati, n. ____ apprendisti, per i quali verrà richiesto l'accesso all'assegno ordinario con causale "*Emergenza COVID-19*".

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del d.l. 19/05/20, n. 34, convertito in legge 17/07/20, n. 77), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con un'e-mail nella quale riportare le parole: "**SI APPROVA**" (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società _____

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,
EX ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020)

TRA

La _____ (di seguito anche “Società”), con sede in _____ (____), Via _____, in persona del Legale Rappresentante, _____, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

E

le Organizzazioni sindacali _____-CGIL, _____-CISL e _____-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig.ra/Sig. _____, Sig.ra/Sig. _____ e Sig.ra/Sig. _____

ai fini dell’esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

PREMESSO CHE

in data odierna, _____ 2021, a causa degli eventi riconducibili alla pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di ricorrere all’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “*Emergenza COVID-19*” ex art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che copia del presente Verbale;

SI STATUISCE QUANTO SEGUE

IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 12) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA DODICI E IL NUMERO DI SETTIMANE DI FIS COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 12 DEL D.L. N. 137/2020, DALL’1 GENNAIO 2021 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE SI RICHIEDE CON IL PRESENTE FAC-SIMILE

1) nei confronti di n. ____ lavoratori (____ operai, ____ impiegati, ____ quadri e ____ apprendisti), dal _____ 2021 verrà richiesto l’assegno ordinario erogato dal FIS con causale “*Emergenza COVID-19*” ex art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per 12 (dodici) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dall’1 gennaio 2021 al giorno precedente la citata data di decorrenza (____/____/21) la Società non ha fruito di alcuna settimana di FIS COVID-19, ex art. 12 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020;

OPPURE

1) nei confronti di n. ____ lavoratori (____ operai, ____ impiegati, ____ quadri e ____ apprendisti), dal _____ 2021 verrà richiesto l’assegno ordinario erogato dal FIS con causale “*Emergenza COVID-19*” ex art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ____ (____) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dall’1 gennaio 2021 al giorno

precedente la citata data di decorrenza (__/__/21) la Società ha già fruito di n. __ (____) settimane di FIS COVID-19, ex art. 12 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020;

- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine della pandemia in corso;

IL “PUNTO TRE” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA

- 3) la Società si impegna ad anticipare l'importo dell'assegno ordinario e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

OPPURE

- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS dell'assegno ordinario e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

IL “PUNTO QUATTRO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

OPPURE

- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;

- 5) i lavoratori sospesi dal lavoro potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;

- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;

- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, _____ 2021, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: “SI APPROVA”, trasmessa via e-mail alla Società;

- 8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3

giorni successivi alla data odierna, _____ 2021, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ
